

HUNTING SHOW SUD 2019

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE

CAPITOLO I MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

[Art. 1 - ORGANIZZATORI – LUOGO E DATE](#)

[Art. 2 - PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE](#)

[Art. 3 - ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE](#)

[Art. 4 - SPAZIO ESPOSITIVO](#)

[Art. 5 - CESSIONE – REVOCA – RIDUZIONE - RECESSO](#)

CAPITOLO II TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Parte 1

[Art. 1 - PROFILI ESPOSITIVI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE](#)

[Art. 1 bis - ESPOSITORI ARM](#)

[Art. 2 - TARIFFE STANDARD](#)

[Art. 3 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO](#)

[Art. 4 - CATALOGO UFFICIALE DI MANIFESTAZIONE E Pianta GUIDA](#)

[Art. 5 - ANNULLAMENTO - SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE](#)

Parte 2

[Art. 1 - AREE ALLESTITE](#)

[Art. 2 - PROGETTI STAND](#)

[Art. 3 - ACCESSO AL QUARTIERE - OCCUPAZIONE - ALLESTIMENTO](#)

[Art. 4 - FORNITORI E EROGAZIONE SERVIZI](#)

[Art. 5 - DANNEGGIAMENTI](#)

[Art. 6 - NORME DI SICUREZZA - PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTO ELETTRICO](#)

[Art. 7 - SICUREZZA SUL LAVORO](#)

[Art. 8 - RIMOZIONE STAND](#)

[Art. 9 - TESSERE DI INGRESSO](#)

[Art. 10 - PARCHEGGI](#)

[Art. 11 - SICUREZZA DURANTE LA MANIFESTAZIONE - SORVEGLIANZA](#)

Parte 3

[Art. 1 - ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE](#)

[Art. 2 - VISITATORI](#)

[Art. 3 - CIRCOLAZIONE DI COSE E PERSONE](#)

[Art. 4 - DIVIETO DI FUMO](#)

[Art. 5 - SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI, BEVANDE, PRODOTTI ALIMENTARI, DIETETICI, INTEGRATORI](#)

[Art. 6 - MACCHINARI E LORO UTILIZZO](#)

[Art. 7 - REGOLAMENTAZIONE EMISSIONI SONORE DURANTE LA MANIFESTAZIONE](#)

[Art. 8 - PUBBLICITA'](#)

[Art. 9 - VENDITA AL DETTAGLIO](#)

[Art. 10 - PULIZIA STAND - SMALTIMENTO RIFIUTI](#)

[Art. 11 - CONVEGNI, CONCORSI, INCONTRI CON BUYERS SELEZIONATI](#)

Parte 4

[Art. 1 - DANNI - ASSICURAZIONE](#)

[Art. 2 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE](#)

[Art. 3 - TITOLARITA' DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE](#)

[Art. 4 - RECLAMI](#)

[Art. 5 - REGOLAMENTO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI](#)

[Art. 6 - RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE E VIDEO](#)

[Art. 7 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE – LINGUA UFFICIALE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE](#)

[Art. 8 - CODICE ETICO E VIOLAZIONI](#)

Art. 1 – ORGANIZZATORI –LUOGO E DATE

È organizzata presso il quartiere fieristico Il Tari di Marcanise (CE) da Italian Exhibition Group S.p.A., con sede legale in Rimini, via Emilia 155, 47921 Rimini, Capitale Sociale: Euro 52.214.897 i.v., Codice Fiscale/Partita Iva: 00139440408, Registro Imprese di Rimini 00139440408, di seguito più brevemente chiamato Organizzatore, la Manifestazione fieristica denominata: "Hunting Show Sud" di seguito più brevemente chiamata Manifestazione. L'evento si svolgerà dal 6 al 7 aprile 2019.

Art. 2 PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

2.1 DOMANDA DI ADESIONE – regole per i contraenti

Le aziende che intendono aderire alla Manifestazione devono farne richiesta inviando in formato pdf alla mail expo@iegexpo.it, la seguente documentazione:

- 1- domanda di adesione (scaricabile dal sito di Manifestazione) regolarmente compilata, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti con timbro dell'azienda e firma del Legale Rappresentante, oltre al presente Regolamento Generale di Manifestazione.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di inserire in lista d'attesa le domande di adesione incomplete. Le richieste di adesione saranno esaminate sino ad esaurimento delle aree espositive disponibili.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di non accogliere particolari, ulteriori richieste del contraente inserite nel campo "Note".

Resta comunque facoltà dell'Organizzatore di non accettare la domanda di adesione in presenza di sospesi amministrativi.

Con l'indicazione di un diverso intestatario dei documenti fiscali, il contraente dichiara a Italian Exhibition Group Spa di valutare la proposta di partecipazione che gli verrà inviata nell'interesse dell'intestatario dei documenti fiscali, dal quale ha ottenuto apposito mandato.

In caso di eventuali contestazioni da parte dell'intestatario dei documenti fiscali, il contraente si impegna a regolare direttamente e in proprio ogni pendenza con Italian Exhibition Group Spa.

2.2 PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE

a) regole per i partecipanti

L'accoglimento della domanda di adesione verrà comunicato al contraente, tramite un apposito documento denominato "proposta di partecipazione", unitamente all'indicazione dello spazio assegnato.

Tale proposta, una volta sottoscritta e trasmessa all'Organizzatore entro i termini indicati nella stessa, costituisce contratto ufficiale di partecipazione.

Si precisa che con l'invio della proposta di partecipazione è obbligatorio provvedere contestualmente al pagamento dell'anticipo, pari al 30% del totale sottoscritto nella proposta stessa.

Con l'indicazione di un diverso intestatario dei documenti fiscali, il partecipante dichiara a Italian Exhibition Group Spa di partecipare alla Manifestazione, nell'interesse dell'intestatario dei documenti fiscali, dal quale ha ottenuto apposito mandato.

In caso di eventuali contestazioni da parte dell'intestatario dei documenti fiscali, il partecipante si impegna a regolare direttamente e in proprio ogni pendenza con Italian Exhibition Group Spa.

b) Regole per i cambi merce

per i cambi merce è obbligatorio:

- 1 – inviare via mail a expo@iegexpo.it l'apposito modulo inviato dall'Organizzatore regolarmente compilato, debitamente sottoscritto in tutte le sue parti con timbro dell'azienda e firma del Legale Rappresentante, oltre al presente Regolamento Generale di Manifestazione;

- 2 – emettere fattura in cambio merce nei termini e per gli importi previsti nel contratto in cambio merce, intestata a Italian Exhibition Group S.p.A., con sede legale in Rimini, via Emilia 155, 47921 Rimini, Codice Fiscale/Partita Iva 00139440408.

Resta comunque facoltà dell'Organizzatore non stipulare accordi in cambio merce in presenza di sospesi amministrativi.

Art. 3 - ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE

A) L'Organizzatore si riserva la facoltà di non accettare la domanda di adesione nei seguenti casi:

- 1 – presentazione di una domanda di adesione non regolarmente compilata e non debitamente sottoscritta in tutte le sue parti con timbro dell'azienda e firma del Legale Rappresentante.
- 2 – rifiuto da parte del contraente delle condizioni tariffarie e delle formule espositive prestabilite come riportate al Capitolo II Parte 1 art. 2
- 3 - L'Organizzatore, inoltre, ha la facoltà di non accettare la domanda di adesione per ragioni organizzative di particolare rilievo.
- 4 – in caso di inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, degli obblighi e doveri comportamentali espressi nel codice etico come da Cap. II Parte 4 art. 8.

B) Le parti concordano che all'Organizzatore verrà riservata la facoltà di recedere dalla proposta di partecipazione controfirmata qualora:

- 1 - non sia inviata all'Organizzatore nei termini previsti nella proposta di partecipazione stessa;
- 2 - l'azienda non abbia versato l'anticipo indicato nella proposta controfirmata.
- 3 - vi siano ragioni organizzative di particolare rilievo.

Nei casi di cui ai punti 1 e 3 all'azienda verrà restituito quanto eventualmente versato come anticipo. Null'altro sarà dovuto in conseguenza del recesso.

C) Le parti concordano che all'Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata, dandone comunicazione scritta al Partecipante, in caso di inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, da

parte del Partecipante stesso degli obblighi e doveri comportamentali espressi nel codice etico come da Cap. II Parte 4 art. 8. Tale inosservanza comporterà per il partecipante la risoluzione del contratto ipso iure costituendo grave inadempimento ex art. 1456 c.c.

D) L'Organizzatore si riserva la facoltà di non consentire l'allestimento dello stand né all'azienda partecipante, né ad eventuali allestitori da questa incaricati, in mancanza del versamento del saldo entro i termini previsti al Capitolo II Parte 1 art. 3.

E) Si precisa che nel caso di sospesi amministrativi derivanti anche da precedenti rapporti con il gruppo Italian Exhibition Group o nel caso in cui si ravvisi in capo all'azienda una situazione di evidente stato di insolvenza, l'Organizzatore si riserva Le seguenti facoltà:

- 1 - non accettare la domanda di adesione;
- 2 - non accettare successivamente la proposta di partecipazione controfirmata;
- 3 - non dare esecuzione ai rapporti in cambio merce;
- 4 - non consentire l'allestimento dello stand né all'azienda partecipante né ad eventuali allestitori da essa incaricati.

Nessun indennizzo, a nessun titolo, sarà dovuto all'azienda e l'Organizzatore avrà titolo di trattenere a parziale o totale compensazione delle pendenze pregresse, quanto eventualmente già versato per la partecipazione alla Manifestazione.

In tutti i casi sopra elencati l'Organizzatore provvederà comunque a dare adeguata comunicazione scritta.

Gli espositori sono tenuti ad uniformarsi al presente regolamento e a tutte le altre disposizioni date dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Qualsiasi controversia o infrazione alle regole può provocare l'immediata espulsione dell'espositore dalla manifestazione, senza alcun diritto di rimborso o indennità. In questo caso l'Ufficio Fiera potrà disporre liberamente degli spazi resi liberi.

Art. 4 - SPAZIO ESPOSITIVO

A) Layout generale

Gli spazi espositivi possono essere ricavati, a discrezione ed a insindacabile giudizio dell'Organizzatore, in zone diverse dai padiglioni.

Per esigenze di layout di Manifestazione, l'Organizzatore avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare/ridurre la larghezza standard delle corsie in alcuni padiglioni ed in alcune aree all'interno dei padiglioni, senza compromettere la sicurezza e la transitabilità delle stesse e senza che nulla il Partecipante possa eccepire al riguardo.

B) Assegnazione spazio

L'assegnazione degli spazi espositivi viene decisa dall'Organizzatore, tenuto conto dell'interesse generale dell'esposizione, della priorità della data di ricezione della "domanda di adesione", della superficie richiesta e, nei limiti del possibile, delle preferenze espresse dal Contraente.

Si fa altresì presente che la piantina che verrà allegata alla proposta ha carattere provvisorio in quanto le aree e gli stand circostanti lo spazio assegnato potrebbero subire delle variazioni.

C) Modifica, riduzione, sostituzione spazio

Anche in caso di accettazione della proposta controfirmata, l'Organizzatore si riserva tuttavia la possibilità di spostare, variare o modificare l'area assegnata, nell'interesse e per la buona riuscita della Manifestazione.

Si precisa che il numero dei fronti espositivi potrà essere modificato qualora le esigenze planimetriche della Manifestazione lo richiedano.

L'Organizzatore si riserva la facoltà, da esercitare a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, e quindi anche durante la Manifestazione, nel caso in cui il piano della stessa dovesse subire modificazioni e in qualsiasi altro caso, sia di modificare o ridurre lo spazio, già concesso, che di sostituirlo con altro, anche di zona diversa.

Verificandosi uno qualsiasi di tali casi, il partecipante avrà diritto solo ed esclusivamente alla eventuale restituzione di un importo pari alla differenza tra quanto già corrisposto a titolo di quota di partecipazione e l'effettivo costo dello spazio assegnatogli.

Art. 5 – CESSIONE- REVOCA – RIDUZIONE - RECESSO

1- E' vietato subaffittare o cedere, anche gratuitamente lo stand o parte di esso senza la preventiva autorizzazione dell'Organizzatore.

2 - Il Contraente che, dopo aver presentato la domanda di adesione, intenda revocare la stessa, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Organizzatore, in forma scritta. In tal caso verrà restituito l'anticipo eventualmente già corrisposto.

3- Il Partecipante che, dopo aver controfirmato la proposta di partecipazione, richieda una riduzione dello spazio assegnato, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Organizzatore, in forma scritta e motivandone le ragioni.

In tal caso l'Organizzatore si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta oppure di accoglierla e di:

a) ridurre la metratura, mantenendo la posizione assegnata e ritenendo liberamente commercializzabile la porzione eccedente.

b) assegnare un nuovo spazio compatibile con il layout espositivo, ritenendo liberamente commercializzabile quello precedentemente contrattualizzato.

Nei suddetti casi l'importo da corrispondere sarà riparametrato in base alla nuova metratura o alla nuova posizione assegnata.

4 - Il Partecipante che, dopo aver controfirmato la proposta di partecipazione, non intenda intervenire alla Manifestazione, dovrà dare comunicazione di recesso all'Organizzatore, sempre in forma scritta e motivandone le ragioni.

Il recesso comporterà il pagamento totale delle cifre indicate nel contratto di partecipazione.

5 – Per i partecipanti in cambio merce in caso di recesso si applicheranno le condizioni contrattualmente concordate.

CAPITOLO II - TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
PARTE 1

cod. rif: RGI_HSS19

Art. 1 – PROFILI ESPOSITIVI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare:

A) le aziende che espongono prodotti e servizi di loro produzione o loro concessionari, agenti, rivenditori, rappresentanti esclusivi per l'Italia di aziende estere.

B) le associazioni di categoria, gli enti economici e gli organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione per il settore, attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico.

In merito alla lettera A) e B) si precisa che:

- È fatto obbligo di esporre e commercializzare solo ed esclusivamente prodotti, macchinari e attrezzature nuove ovvero non precedentemente utilizzati a scopo commerciale da altri gestori/ esercenti/ pubblici esercizi.
- i prodotti, macchinari e servizi presentati nel corso della Manifestazione, siano essi di proprietà delle aziende partecipanti, delle eventuali aziende da esse rappresentate o ospitate, devono comunque attenersi al seguente repertorio merceologico:

- Abbigliamento Enforcement
- Abbigliamento per la caccia
- Accessori di sicurezza
- Allevamento
- Armi da caccia
- Armi sportive
- Armi per agenzie di sicurezza privata
- Armi per forze di polizia pubbliche
- Associazioni di categoria
- Buffetteria
- Club cinofilo
- Coltelli
- Componenti Armi
- Editoria
- Equipaggiamento
- Formazione
- Incisioni
- Informazioni commerciali per forze dell'ordine
- Militaria
- Munizioni
- Munizioni per agenzie di sicurezza privata
- Munizioni per forze di polizia pubbliche
- Ottica ed optronica
- Ottiche
- Prodotti e articoli per cani
- Prodotti e articoli per uccelli da richiamo
- Softair
- Turismo venatorio.

3- I rappresentanti devono obbligatoriamente dichiarare per iscritto l'elenco delle Case che essi rappresentano ed i cui prodotti e/o marchi commerciali si ripromettono di esporre. L'Organizzatore si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere i mandati di rappresentanza o la documentazione comprovante tale tipo di rapporto.

4 - Le aziende possono chiedere di ospitare all'interno del proprio stand altre aziende dichiarandolo obbligatoriamente attraverso la domanda di adesione modulo Co-espositori, previa necessaria autorizzazione dell'Organizzatore che potrà essere rilasciata a suo insindacabile giudizio.

Qualora venga riscontrata la violazione dei punti 1, 2, 3 e 4 l'Organizzatore si riserva la facoltà di attivare le opportune azioni legali al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ogni responsabilità in conseguenza di ciò, nei confronti delle aziende ospitate e/o in collettiva sarà da intendersi a totale carico dell'azienda ospitante e/o ente promotore della collettiva.

Art. 1 bis – ESPOSITORI DI ARMI

Gli Espositori di armi dovranno preventivamente ottenere l'autorizzazione al trasporto armi da parte della Questura competente per territorio. Successivamente, una volta ottenuta l'autorizzazione al trasporto, dovranno presentare domanda presso la Questura competente per territorio allegando la fotocopia della citata autorizzazione al trasporto delle armi.

La domanda deve essere redatta in bollo da € 16,00, con allegata un'ulteriore marca da bollo da € 16,00 occorrente per l'autorizzazione rilasciata dalla Questura di Caserta.

La domanda avrà come oggetto: richiesta autorizzazione per il deposito temporaneo di armi ai fini espositivi presso la il Quartiere Fieristico "Il Tari" – Loc. Pozzobianco zona A.S.I. - Marcanise (CE) per i giorni (indicare i giorni in cui le armi permarranno in deposito presso il Quartiere Fieristico "Il Tari") e dovrà essere inoltrata con congruo anticipo. Nella stessa domanda dovrà essere specificato che le armi esposte saranno le stesse già autorizzate al trasporto.

Le armi potranno essere esposte solo se disattivate e senza munizioni cariche e dovranno essere garantite da efficienti difese antifurto, secondo le modalità prescritte dall'Autorità di P.S. in linea con quanto previsto dalla Legge 110/1975 e dalle altre norme penali e di P.S.

Art. 2 - TARIFFE STANDARD

Le aree espositive sono tenute in condizioni di visibilità ed accessibilità. Il canone di partecipazione relativo alle aree interne ai Padiglioni per area nuda e allestimenti e per tutta la durata della Manifestazione, sono i seguenti:

QUOTA DI ISCRIZIONE	€ 150,00		+ IVA
AREA LIBERA	€ 65,00	al mq.	+ IVA
ALLESTIMENTO OBBLIGATORIO	€ 30,00	al mq.	+ IVA

Maggiorazione Area Privilegiata +15% sul costo dell'area nuda.

L'area privilegiata è un supplemento tariffa per aree che si aprono, che sono attraversate o che si trovano fra le due corsie principali.

L'eventuale occupazione di corsie (previa autorizzazione da parte della Direzione Operations) con moquette o raccordi aerei verrà fatturata in base a specifici accordi. Ogni azienda partecipante dovrà corrispondere una Quota di Iscrizione di € 150,00 (comprensiva di: assicurazione come indicato al Cap. Il Parte 4 Art. 1, badge espositori in base ai mq. acquistati, inserimento catalogo cartaceo e on line, 1 tessera parcheggio, connessione WI-FI).

I partecipanti che, previa autorizzazione dell'Organizzatore, ospiteranno all'interno del proprio stand altre aziende dovranno corrispondere la somma di € 500,00 + IVA, per ciascuna delle aziende ospitate.

La tassa di ospitalità e la quota d'iscrizione saranno altresì fatturate al Partecipante che, senza previa autorizzazione dell'Organizzatore, ospiterà comunque presso il proprio stand aziende non dichiarate attraverso la Domanda di Adesione Modulo Co-Espositori.

Tutte le tariffe s'intendono IVA esclusa.

Art. 3 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

A) pagamento area espositiva

Il versamento dell'anticipo e successivo saldo per l'importo indicato sulla proposta di partecipazione controfirmata dovrà essere effettuato tramite: bonifico bancario intestato a Italian Exhibition Group S.p.A.

Coord. Bancarie: INTESA SANPAOLO SpA
indirizzo: Viale dell'Industria, 47 - VICENZA (VI) - 36100
IBAN: IT85X0306911889100000000001
BIC CODE/SWIFT: BCITITMM

indicando nel versamento la causale "ANTICIPO (o SALDO) HUNTING SHOW SUD 2019" e nome azienda partecipante.

Al ricevimento dell'anticipo verrà emessa fattura corrispondente all'importo versato.

L'anticipo, dovrà essere versato contestualmente all'invio della proposta di partecipazione controfirmata.

Il saldo dovrà essere effettuato entro il 3 aprile 2019.

Il mancato versamento del saldo comporta quanto previsto nel capitolo I all'Art. 3 lettera D).

B) pagamento servizi tecnici

Il pagamento dei servizi tecnici già ricompresi all'interno della proposta di partecipazione, dovrà essere effettuato negli stessi termini previsti per l'area espositiva.

Il pagamento dei servizi supplementari richiesti successivamente all'invio della proposta di partecipazione controfirmata e di qualunque spesa che l'Organizzatore dovesse sostenere per conto dei Partecipanti dovrà essere effettuato entro e non oltre l'ultimo giorno di Manifestazione tramite pagamento presso la Segreteria di Manifestazione, oppure tramite bonifico bancario (per coordinate vedere alla lettera A del presente articolo), oppure presso lo sportello cassa presente nel quartiere fieristico.

Al saldo dei servizi eventualmente già richiesti da eventuali Aziende Rappresentate e/o Ospitate presso stand di altri Partecipanti, sarà tenuto nei confronti dell'Organizzatore, qualora non vi abbia provveduto direttamente l'azienda rappresentata e/o ospitata, l'Azienda Partecipante titolare dello stand che dovrà procedere al pagamento negli stessi termini e con le stesse modalità di cui sopra.

Art. 4 - CATALOGO UFFICIALE DI MANIFESTAZIONE E Pianta GUIDA

Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, l'Organizzatore provvede alla stampa ed alla diffusione, consegnandone una copia a titolo gratuito a ciascun partecipante, del Catalogo Ufficiale con i dati comunicati dal partecipante.

I dati risultanti dalla sezione Catalogo verranno utilizzati anche per l'inserimento delle aziende all'interno della pianta guida.

Qualora il Partecipante non completasse tale sezione entro il suddetto, l'Organizzatore pubblicherà i dati già in suo possesso, ivi compresi i nominativi di eventuali aziende rappresentate inserite dal Partecipante nella modulistica relativa ad edizioni precedenti.

In tal caso il Partecipante si assume ogni responsabilità per eventuali danni, anche nei riguardi delle eventuali aziende non più rappresentate nell'edizione in corso, laddove l'avvenuta modifica delle aziende rappresentate non sia comunicata all'Organizzatore entro il termine di cui sopra.

Il partecipante si assume ogni responsabilità in ordine ai dati indicati nella modulistica e da inserire in catalogo, esonerando Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni responsabilità in ordine ad eventuali dichiarazioni mendaci. Ogni altra indicazione tecnica o pubblicitaria potrà essere inserita da parte del Partecipante, previa richiesta.

Il catalogo della Manifestazione è l'unica pubblicazione ufficiale degli Organizzatori. Ogni altra pubblicazione a carattere pubblicitario, ad eccezione di quelle ufficiali dell'Organizzatore, avviene ad iniziativa di privati, che mancano di ogni autorizzazione.

Art. 5 - ANNULLAMENTO - SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE

Qualora la Manifestazione, per una qualsiasi causa anche di forza maggiore, non possa avere luogo, la proposta di partecipazione controfirmata s'intende automaticamente risolta e l'Organizzatore rimborserà al partecipante gli importi eventualmente già versati.

Qualora, invece, la Manifestazione venga sospesa dopo la data di apertura:

a) se la sospensione avviene per cause di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto al partecipante;

b) in ogni diversa ipotesi, l'Organizzatore rimborserà al partecipante un importo commisurato al mancato godimento. In nessuna delle precedenti ipotesi Italian Exhibition Group S.p.A. è tenuta a corrispondere al partecipante risarcimenti o indennizzi di sorta.

Art. 1 – AREE ALLESTITE

Le aree vengono fornite allestite.
Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dalla Direzione Operations di Italian Exhibition Group.

Art. 2 - PROGETTI STAND

2.1 I progetti degli stand eccezionalmente autorizzati dalla Direzione Operations di Italian Exhibition Group devono rispondere ai seguenti requisiti:

L'allestimento dovrà essere contenuto entro la superficie assegnata, individuabile mediante righe a vernice oppure a gesso.

Gli stand devono avere caratteristiche tecniche ed estetiche compatibili con l'immagine generale della Manifestazione e dovranno essere completi di moquette, pedana o altro materiale idoneo a terra.

I partecipanti devono allestire e tenere i loro stand in modo da non nuocere all'estetica e alla visibilità degli stand vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti.

Poiché le aree non sono dotate di pareti divisorie, è fatto obbligo ad ogni azienda, a proprio carico, di realizzare allestimenti che prevedano tali separazioni dagli espositori confinanti.

Nelle grandi aree espositive che inglobano gli spazi destinati a corridoi, così come previsto da planimetria standard di padiglione, è obbligatorio non ostruire detti spazi con allestimenti.

Nel caso in cui presso lo stand vengano svolte delle dimostrazioni/ prove/ esercitazioni, eventuali banchi/ vetrine/ strutture a ciò adibite preventivamente si dovrà chiedere l'autorizzazione per la verifica degli ingombri alla Direzione Operations del quartiere fieristico di Vicenza.

Tutte le grafiche bifacciali dovranno essere poste ad una distanza minima di 2 metri dal confine con gli stand adiacenti.

Lo stand deve recare la denominazione dell'azienda partecipante.

B) Altezze

Per gli stand allestiti in aree libere l'altezza massima dovrà essere obbligatoriamente pari a 2,50 metri.

Eventuali deroghe potranno essere rilasciate a giudizio insindacabile della Direzione Operations del Quartiere Fieristico di Vicenza.

Italian Exhibition Group S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di apportare in qualsiasi momento al Regolamento Tecnico, anche senza preavviso, modifiche e/o deroghe, finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, alla protezione dell'ambiente ed al miglioramento delle misure di prevenzione incendi.

2.2 APPROVAZIONE PROGETTI STAND

Ogni progetto relativo all'allestimento dovrà essere necessariamente approvato dalla Direzione Operations del quartiere fieristico di Vicenza e inviato tassativamente almeno 30 gg prima della data di inizio degli allestimenti.

Nel caso di allestimenti fuori standard l'Allestitore o l'Espositore:

- dovrà essere in possesso della relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato. Qualora non disponesse della relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato, sarà possibile richiedere tale servizio a Italian Exhibition Group S.p.A.
- dovrà presentare 24h prima dell'inizio manifestazione la certificazione di idoneità statica firmata da tecnico abilitato. Nell'ipotesi in cui tale termine non venga rispettato, trattandosi di un termine perentorio e non prorogabile a causa dell'inizio esposizione, Italian Exhibition Group S.p.A. incaricherà un proprio professionista per la produzione della dichiarazione richiesta, addebitando il relativo costo all'Espositore compresi gli eventuali oneri per la messa in sicurezza dell'allestimento qualora esso fosse difforme a quanto previsto nel progetto, nella relazione di calcolo e/o nelle norme vigenti. Infine, nel caso in cui venissero frapposti, per qualsiasi ragione, ostacoli o difficoltà di sorta all'esecuzione della citata verifica disposta da Italian Exhibition Group S.p.A., lo spazio espositivo verrà valutato inagibile e interdetto ai visitatori.

La Direzione Operations si riserva la facoltà di approvare, a suo insindacabile giudizio, progetti di allestimento che presentino caratteristiche tecniche difformi o in deroga a quanto esposto al punto 2.1 lettere A) e B) a condizione che non nuociano all'estetica e alla visibilità degli stand vicini.

In caso di progetti non approvati, presentati oltre il termine ultimo o non presentati, ed in caso di aree allestite difformemente dal progetto approvato, la Direzione Operations del quartiere fieristico di Vicenza si riserva il diritto di:

- a) modificare il progetto
- b) far rimuovere gli allestimenti già eseguiti
- c) assegnare uno stand preallestito, il cui costo supplementare sarà a carico del partecipante

Nell'ipotesi in cui il partecipante non adempia a tutto quanto sopra, l'Organizzatore avrà facoltà di non consentirgli la partecipazione alla Manifestazione, pretendendo, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento dell'intero importo dell'area espositiva.

Ogni responsabilità degli allestimenti è a carico del partecipante, il quale esonera espressamente Italian Exhibition Group S.p.A. per i danni eventualmente derivati a se medesimo e a terzi da difetti di allestimento causati da calcolo errato o da costruzione imperfetta.

Art. 3 - ACCESSO AL QUARTIERE - OCCUPAZIONE – ALLESTIMENTO

In aggiunta a quanto già indicato dal Testo unico per le leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) a titolo di maggior tutela, l'accesso al quartiere fieristico è vietato oltre alle persone in possesso di armi proprie (art. 30 TULPS), altresì a persone in possesso di armi giocattolo, dispositivi per stordire, sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate a giudizio insindacabile della Direzione del quartiere fieristico.

Si ricorda che in caso di mancato pagamento del saldo, ovvero nel caso previsto al capitolo I all'Art. 3 lettere D) e E), l'Organizzatore ha la facoltà di non consentire l'allestimento dello stand né all'azienda partecipante né ad eventuali allestitori da essa incaricati.

In tale ipotesi l'Organizzatore, oltre a trattenere l'anticipo eventualmente già versato e a pretendere l'intero importo concordato per la partecipazione come indicato nella

proposta di partecipazione controfirmata, riterrà libera l'area espositiva che potrà eventualmente essere assegnata ad altri.

Gli orari e le date ufficiali per l'allestimento verranno comunicate ai partecipanti attraverso comunicazioni specifiche; Italian Exhibition Group S.p.a. si riserva, per ragioni tecnico logistiche, la facoltà di modificarli, le modifiche verranno tempestivamente comunicate.

Il giorno precedente l'inaugurazione gli allestitori avranno accesso ai padiglioni solamente per la consegna dello stand al partecipante, il quale potrà effettuare solo le operazioni finali di posizionamento del campionario con orario dalle 9.00 alle 18.30.

Eventuali lavori di completamento o modifiche oltre l'orario di chiusura devono essere eseguite con l'autorizzazione della Direzione Operations del quartiere fieristico di Vicenza e con un servizio di vigilanza specifico a carico dell'azienda partecipante, tra la chiusura serale e l'apertura mattutina.

Accesso alla Fiera:

3.1 Espositori

L'accredito degli espositori e dei propri collaboratori per l'accesso al quartiere fieristico de Il Tari di Marcanise (CE) verrà effettuato direttamente alla reception de Il Tari dietro il rilascio preventivo dei dati richiesti.

3.2 Allestitori

Per l'accesso in fiera degli allestitori, la ditta espositrice dovrà inviare i nominativi dei soggetti incaricati all'allestimento e disallestimento ed i dati dei relativi automezzi a Il Tari Scpa. Tale richiesta dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione al seguente indirizzo mgrillo@tari.it.

I Partecipanti che non avranno occupato la propria area od iniziato il loro allestimento della merce entro le ore 12.00 del giorno precedente l'inaugurazione, verranno considerati inadempienti ad ogni effetto e, fatti salvi i maggiori danni, saranno tenuti a corrispondere a titolo di penale quanto previsto al Capitolo I Art. 5 punto 4 del presente regolamento.

Art. 4 – FORNITORI e EROGAZIONE SERVIZI

Per i lavori di allestimento dello stand, compresa l'eventuale cessione a noleggio di materiale a ciò occorrenti, Italian Exhibition Group S.p.A. si riserva di attribuire la qualifica di «fornitore autorizzato» a una o più aziende, i cui nomi saranno comunicati tempestivamente ai partecipanti, assieme alle tariffe delle loro prestazioni.

Dette prestazioni sono regolamentate fatturate da Italian Exhibition Group S.p.A e fornite attraverso i suoi fornitori ufficiali; Italian Exhibition Group S.p.A pertanto non si assume responsabilità in merito ad eventuali disservizi o difformità nella somministrazione delle stesse.

Gli stand sono dotati, a cura di Italian Exhibition Group S.p.A, di impianto elettrico. Gli allacciamenti di alimentazione, distribuzione e scarico di qualsivoglia rete informatica potranno essere richiesti esclusivamente a Italian Exhibition Group S.p.A.

Installazioni, macchine ed apparecchiature non ammesse o non corrispondenti alle disposizioni in materia saranno rimosse a cura di Italian Exhibition Group S.p.A con oneri a carico dell'espositore. Il medesimo sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno possa essere causato da un consumo incontrollato di energia. Per gli allestimenti autorizzati l'espositore si impegna all'utilizzo di materiali ignifughi aventi certificazioni di conformità alla vigente normativa antincendio. Italian Exhibition Group S.p.A con il supporto del Servizio di Vigilanza e Manutenzione può imporre, a proprio insindacabile giudizio, la rimozione dei materiali/impianti privi di certificazioni e dichiarazioni di conformità, con l'addebito dei relativi costi all'espositore.

La pulizia generale degli spazi comuni verrà effettuata ogni giorno a cura di IEG Spa. Gli espositori potranno collocare esternamente allo stand i cestini, dopo la chiusura della giornata fieristica, per la loro pulizia.

Le richieste di servizi tecnici o pulizia straordinaria etc., vanno presentate a Italian Exhibition Group S.p.A.

I servizi verranno erogati sempre in presenza degli espositori. Per eventuali richieste di interventi di pulizia, in assenza dell'espositore e del suo personale, va sottoscritta apposita dichiarazione e solo nei casi quali non ci sia il campionario nello stand. Tutti i rifiuti prodotti durante le operazioni di allestimento e disallestimento dello stand (es. imballi, cartone, legno, cartongesso, plastica, rifiuti ingombranti ecc.) dovranno essere smaltiti obbligatoriamente in proprio dalle ditte espositrici/allestitorici.

Si ricorda che le condizioni di fornitura dei servizi possono subire variazioni dovute alla natura tecnica del singolo servizio offerto.

Eventuali reclami sul servizio e/o relativi alla fatturazione dello stesso, saranno presi in visione dall'Organizzatore solo se presentati allo stesso per iscritto e solo se presentati entro e non oltre il termine della Manifestazione.

Non verranno presi in considerazione eventuali reclami presentati dopo il termine della Manifestazione.

Art. 5 – DANNEGGIAMENTI

5.1 Il Partecipante si obbliga a non deteriorare l'intonaco e il pavimento, ad usare cavalletti o telai per appendere o fermare oggetti. Il Partecipante (o chi per lui) è obbligato, nella preparazione del proprio stand, ad utilizzare solo idropittura (vernice ad acqua).

In particolare in caso di stand preallestito sono vietati i fissaggi di poster, manifesti o altro con fori, puntine, chiodi o biadesivo. I fissaggi sono possibili solo con nastro adesivo trasparente e/o ganci e catenelle appese dal bordo superiore della parete.

Per quanto innanzi premesso, gli espositori, al termine della manifestazione fieristica, si impegnano a riconsegnare alla Organizzazione della fiera lo stand nelle medesime condizioni in cui lo stesso è stato loro consegnato e, quindi immune da danni alle strutture e libero da cose, ivi compresi materiali di imballaggio o espositivi e rifiuti. Al fine di controllare il rispetto di tali obblighi, il personale incaricato de Il Tari S.c.p.a. provvederà in presenza dell'espositore a redigere un verbale di constatazione sottoscritto dall'espositore per verificare le condizioni dello stand al momento del rilascio. In caso di mancata osservanza degli obblighi innanzi previsti, l'espositore sarà tenuto al pagamento di una penale di euro 50,00, fatto salvo il diritto de Il Tari S.c.p.a. di agire giudizialmente per il maggiore danno derivante dai maggiori costi (rispetto al valore della penale) supportati per l'eliminazione dei danni provocati dal

**CAPITOLO II - TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
PARTE 2**

cod. rif: RGI_HSS19

detto espositore o per la rimozione e lo smaltimento dei materiali abbandonati nello stand.

Per la gestione/smaltimento di sostanze pericolose quali: latte di colore, oli esausti, vernici ecc. che possono essere utilizzate conformemente a quanto riportato nel presente regolamento, è obbligatorio, prima di introdurle all'interno del Quartiere Fieristico, etichettarle con il nome della ditta partecipante/allestitrice proprietaria, al fine di permetterne la rintracciabilità.

Tutti i rifiuti prodotti durante le operazioni di allestimento e disallestimento dello stand (es. imballi, cartone, legno, cartongesso, plastica, rifiuti ingombranti ecc.) dovranno essere smaltiti obbligatoriamente in proprio dalle ditte partecipanti/ allestiatrici.

Tutte le operazioni di smaltimento dovranno essere effettuate secondo la normativa in materia vigente (Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n° 152 – Norme in materia ambientale – e s.m.i.).

Gli eventuali danneggiamenti dovranno essere risarciti: a garanzia di essi rimarrà il materiale esposto, sul quale l'Organizzatore avrà la facoltà di rivalersi, fatte salve, s'intende, altre eventuali forme di risarcimento.

5.2 - Per tutta la durata dell'allestimento e del disallestimento il Partecipante è tenuto a liberare le corsie di passaggio da ogni materiale, prodotto di scarto, attrezzature, al fine di consentire la libera circolazione di persone e mezzi. È tenuto altresì a rimuovere eventuali residui di pittura, nastro adesivo e simili dalla pavimentazione circostante lo stand.

Nel caso in cui il Partecipante non provveda direttamente a quanto sopra, l'Organizzatore, tramite proprio personale di sorveglianza, redigerà appositi verbali con l'addebito delle relative sanzioni.

Art. 6- NORME DI SICUREZZA - PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTO ELETTRICO**Stand in area libera**

Tutti i materiali da impiegare per l'allestimento dei posteggi (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, ciellini, tende, moquette, ecc.) devono essere INCOMBUSTIBILI, IGNIFUGHI ALL'ORIGINE O IGNIFUGATI ai sensi delle norme vigenti e successive integrazioni e modifiche.

A tale scopo il Partecipante è tenuto a consegnare entro e non oltre 48 ore prima dell'inizio della Manifestazione, il Certificato di Reazione al fuoco dei materiali o di Ignifugazione ed il rapporto di prova sui materiali che intende utilizzare.

Ogni stand dovrà essere dotato di estintori con capacità non inferiore ai 34A 233BC, ed in ragione di 1 ogni 100 mq. di superficie espositiva. Inoltre l'estintore dovrà essere collocato in posizione baricentrica all'interno dello stand.

Tutte le installazioni elettriche all'interno degli stand sono a totale carico del Partecipante, il quale dovrà realizzarle "a regola d'arte" in conformità alle normative vigenti. Successivamente all'avvenuta installazione degli impianti negli stand, ciascun Partecipante e Allestitore è tenuto a consegnare la "Dichiarazione di Conformità dell'Impianto Elettrico a regola d'Arte" e relativi allegati obbligatori, compilata e sottoscritta da tecnico abilitati, attestante la rispondenza degli impianti stessi alla regola d'arte (ex D.M. 37/2008).

Inoltre, per gli stand che richiedono una potenza elettrica superiore a 6 kW sarà obbligatorio allegare alla dichiarazione di conformità anche il progetto dell'impianto elettrico redatto da professionista abilitato.

Tale documentazione deve essere obbligatoriamente consegnata prima l'inizio della Manifestazione per garantire l'erogazione di corrente elettrica allo stand da parte de Il Tari di Marcanise (CE).

Una copia della dichiarazione di conformità e allegati obbligatori deve essere sempre disponibile presso lo stand. L'allacciamento degli impianti elettrici degli stand alla rete del quartiere fieristico de Il Tari di Marcanise (CE) potrà essere effettuata esclusivamente dagli elettricisti ufficiali.

In caso di documentazione mancante o incompleta Italian Exhibition Group non autorizzerà l'allacciamento alla rete elettrica.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico devono risultare conformi alle norme C.E.I. ed avere il marchio IMQ od equivalenti per Nazioni Estere.

Il mancato rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione darà senz'altro titolo a Italian Exhibition Group S.p.A. di:

- vietare alla azienda allestitrice inadempiente di operare nel Quartiere fieristico de Il Tari di Marcanise (CE);

- escludere il Partecipante dalla partecipazione alla Manifestazione ed a qualsiasi altra che avrà svolgimento nel quartiere fieristico de Il Tari di Marcanise (CE).

Art. 7 - SICUREZZA SUL LAVORO

Il Partecipante è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e ad attenersi al DUVRI di Italian Exhibition Group S.p.A. scaricabile dal sito di Manifestazione.

Il Partecipante, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all'interno del quartiere fieristico, a propri fornitori dovrà, inoltre, attenersi a quanto segue:

A) verificare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato l'idoneità tecnico-professionale dei propri fornitori;

B) verificare la regolarità contributiva dei propri fornitori, facendosi consegnare copia del DURC;

C) verificare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro anche da parte dei propri fornitori;

D) consegnare ai fornitori copia del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) redatto da Italian Exhibition Group S.p.A., raccogliendo eventuali osservazioni od integrazioni proposte dai fornitori stessi e dandone repentina informazione alla Direzione Operations del quartiere fieristico di Vicenza;

E) inoltre, nel caso di più aziende coinvolte, procedere alla valutazione dei rischi da interferenze ed alla redazione del DUVRI per l'area di propria competenza.

Se l'allestimento rientra nella normativa cantieri, ovvero nel Titolo IV del d.lgs. 81/2008, il partecipante dovrà provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal suddetto decreto quali la nomina di un Coordinatore per la sicurezza, elaborazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) completo dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) di tutte le aziende coinvolte.

Con la sottoscrizione delle presenti disposizioni sul modulo di partecipazione, il Partecipante dichiara di avere preso attenta visione del contenuto del DUVRI di Italian Exhibition Group S.p.A., impegnandosi ad osservarne le prescrizioni ed a consegnarne copia ai propri fornitori/allesstitori/appaltatori.

Art. 8- RIMOZIONE STAND

Prima del termine della Manifestazione non è permesso smontare interamente o parzialmente lo stand o asportare materiali esposti.

I Partecipanti che violano questa norma dovranno pagare a titolo di penale una somma pari alla metà dell'importo indicato nella proposta di partecipazione sottoscritta.

Il disallestimento è possibile sia l'ultimo giorno di fiera dalle ore 18:00 alle ore 20:00 che il giorno successivo dalle ore 9:00 alle ore 17:30.

L'ultimo giorno di fiera l'ingresso degli automezzi per il ritiro del campionario è possibile solo a partire dalle ore 18:15. Dopo tali orari non sarà più consentito l'ingresso al Tari.

Eventuali variazioni di orario per lavori di allestimento e riconsegna stand dovranno essere concordate preventivamente con l'Ufficio Operations del quartiere fieristico di Vicenza.

Italian Exhibition Group SpA e Il Tari Scpa si riservano, per ragioni tecnico logistiche, la facoltà di modificarli: le modifiche vengono tempestivamente comunicate attraverso specifiche comunicazioni.

Lo sgombero delle aree espositive può iniziare solamente dopo la chiusura della manifestazione in base all'orario sopra indicato.

Il mancato rispetto degli orari indicati implica sanzioni e penali a carico dell'Espositore.

In occasione della consegna dello stand vi saranno rilasciate, presso l'ufficio Fiera, le relative chiavi che dovranno essere restituite allo stesso ufficio, al termine della fiera. Verrà, inoltre, sottoscritto un atto di consegna nel quale saranno indicate le attrezzature ed il loro stato.

Si ricorda inoltre che lo sgombero dell'area espositiva dovrà avvenire nel pieno rispetto dell'integrità sia delle predisposizioni tecnologiche temporanee (prese telefoniche, apparecchi fax, apparati telefonici) sia degli impianti ed apparecchiature elettriche e di distribuzione dell'aria compressa.

E' obbligatoria la rimozione e l'allontanamento dal quartiere fieristico dei materiali utilizzati per l'allestimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo: moquette, pareti, controsoffitti, rivestimenti a pavimento, ecc.

Devono pure essere rimosse eventuali tracce di vernice e collante a pavimento, causate dai nastri biadesivi utilizzati per la posa di moquette o altri rivestimenti.

In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento, i materiali utilizzati per l'allestimento e gli altri oggetti presenti nello stand potranno venire rimossi a cura di Italian Exhibition Group S.p.A. ed immagazzinati. Tutte le spese che ne deriveranno nonché il rischio per furto, perdite e danni sono a carico dell'Espositore.

Decorsi due mesi dal termine stabilito per il disallestimento, Italian Exhibition Group S.p.A. si riserva di far vendere all'asta i materiali non ritirati trattenendo le spese sostenute.

Trascorsi i termini indicati per il disallestimento senza che il partecipante abbia ultimato le operazioni, l'Organizzatore può procedervi d'ufficio a spese, a rischio e per conto del partecipante. Trascorsi 10 gg. dalla chiusura della Manifestazione, è data facoltà all'Organizzatore di fare vendere, senza formalità di sorta, i materiali ed i campioni esposti, e che il Partecipante non abbia provveduto a ritirare. Sull'importo ricavato dalla vendita, l'Organizzatore si soddisferà per quanto dovuto dal Partecipante e terrà l'importo residuo a disposizione di questo per il termine massimo di 6 giorni; trascorso tale termine il suddetto l'importo verrà incamerato dall'Organizzatore il quale non assumerà responsabilità alcuna per i materiali ed i prodotti comunque rimasti nel quartiere fieristico e che potrà farli traslocare altrove, sempre a spese, a rischio e per conto del partecipante.

Si precisa, altresì, sempre con riferimento a tutto quanto sopra, che Italian Exhibition Group S.p.A. non sarà ritenuta in alcun modo responsabile in caso di danneggiamenti occorsi ai materiali sia in fase di smontaggio, sia in fase di trasloco degli stessi e sia nella fase in cui rimarranno incustoditi presso il Quartiere.

Eventuali danni, inequivocabilmente attribuibili al Partecipante, saranno allo stesso addebitati.

Art. 9 - TESSERE DI INGRESSO

L'Organizzatore mette gratuitamente a disposizione di ogni partecipante tessere di ingresso (altrimenti dette badge espositori) in numero proporzionale ai mq. occupati da un minimo di 4 ad un massimo di 50..

Tali badge saranno disponibili solo dopo che il partecipante abbia saldato quanto dovuto per la partecipazione.

I badge espositori potranno essere stampati direttamente dal Partecipante. Le tessere parcheggio saranno disponibili presso la Segreteria di manifestazione da due giorni prima dell'inizio della Manifestazione stessa.

Il Partecipante è responsabile di tutto il materiale ricevuto, pertanto, in caso di suo smarrimento, o dimenticanza dello stesso, l'Organizzatore non è tenuto alla sostituzione del materiale inviato, se non tramite addebito in fattura del nuovo materiale richiesto dal Partecipante.

Qualora necessitasse di ulteriori badge, il Partecipante può acquistarne al costo di € 5,00 + iva cadauno.

I badge espositori sono strettamente personali e non possono essere ceduti neppure momentaneamente.

Art. 10 - PARCHEGGI

Il quartiere fieristico è servito di varie aree parcheggio, alcune delle quali specificatamente riservate per gli espositori. L'accesso ed il parcheggio in tali aree è previsto tramite l'acquisto, fino ad esaurimento, di tessere parcheggio valide per tutta la durata della Manifestazione. Una tessera parcheggio è inclusa nella quota di iscrizione.

Tali tessere si intendono esclusivamente per parcheggio AUTOVETTURE.

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE HUNTING SHOW SUD 2019

CAPITOLO II - TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

PARTE 2

cod. rif: RGI_HSS19

Art. 11 - SICUREZZA DURANTE LA MANIFESTAZIONE - SORVEGLIANZA

Italian Exhibition Group S.p.A., pur senza assumere obbligazioni di custodia, impegni o responsabilità di sorta, provvede al servizio permanente di sorveglianza diurna e notturna dalle ore 20.00 del giorno precedente l'apertura fino alle ore 8.00 di quello seguente la chiusura della Manifestazione. Indipendentemente da ciò il partecipante deve, durante l'orario di apertura della Manifestazione, vigilare direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, il proprio stand ed i prodotti nello stesso esposti.

Italian Exhibition Group S.p.A. è esonerata da qualunque onere di custodia su tutti i prodotti, materiali, attrezzature, macchinari, etc. introdotti presso gli stand dei Partecipanti; in caso di furto o danneggiamento degli stessi, dovuto a cause non imputabili a forza maggiore, sia in fase di allestimento e svolgimento della Manifestazione, sia in fase di disallestimento, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Italian Exhibition Group S.p.A.

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE HUNTING SHOW SUD 2019

CAPITOLO II - TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

PARTE 3

cod. rif: RGI_HSS19

Art. 1 - ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

La Manifestazione si svolgerà dal 6 al 7 aprile 2019.

L'Organizzatore ha la facoltà di modificare la durata, la data di apertura e di chiusura e l'orario giornaliero della Manifestazione.

Tale facoltà non comporta per Italian Exhibition Group S.p.A. alcuna corresponsione al partecipante di rimborsi complessivi o indennizzi di sorta.

Partecipanti e dipendenti, possono accedere al quartiere fieristico un'ora e mezza prima della apertura e devono abbandonare i locali alla chiusura. L'Organizzatore, può, a richiesta, autorizzare il prolungamento della permanenza.

Art. 2 - VISITATORI

La Manifestazione è aperta al pubblico generico e agli operatori professionali che possono accedere alla stessa gratuitamente se in possesso di biglietto-invito inviato dalle aziende partecipanti o accreditandosi presso apposita reception. Ogni operatore dovrà comprovare l'appartenenza al proprio settore professionale tramite un biglietto da visita o altro documento attestante la propria attività.

Per chi non sia in possesso di biglietti invito clienti o riduzione, il costo del biglietto giornaliero d'ingresso è comunque di € 13,00.

In aggiunta a quanto già indicato dal Testo unico per le leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) a titolo di maggior tutela, l'accesso al quartiere fieristico è vietato oltre alle persone in possesso di armi proprie (art. 30 TULPS), altresì a persone in possesso di armi giocattolo, dispositivi per stordire, corpi contundenti, utensili da lavoro, sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari e sostanze chimiche tossiche. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate a giudizio insindacabile della Direzione del quartiere fieristico.

Ulteriori informazioni sulla biglietteria, modalità di accesso dei visitatori ed altro, si rimanda alla consultazione del regolamento visitatori disponibile su <https://www.hitting-show.com/it/hunting-show-sud>

Non è consentito l'ingresso in Fiera ai minori se non accompagnati da un adulto. Per le altre disposizioni in materia si rimanda al regolamento visitatori.

Art.3 - CIRCOLAZIONE DI COSE E PERSONE

Durante i giorni di Manifestazione è vietato ingombrare i corridoi di passaggio con materiali, in special modo vicino alle uscite di sicurezza.

È anche vietata la circolazione all'interno del quartiere con mezzi di trasporto per locomozione individuale a trazione elettrica, fatta eccezione per i mezzi di ausilio per i portatori di handicap.

Art. 4 - DIVIETO DI FUMO

Ai sensi della Legge 16 gennaio 2003 n.3 e del DPCM del 23 dicembre 2003 è assolutamente vietato fumare all'interno di tutto il Quartiere Fieristico. Il divieto di fumo è contrassegnato da appositi cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e a cui compete accertare le infrazioni. Tali cartelli sono situati nei luoghi di accesso al Quartiere Fieristico e di particolare evidenza. All'interno della struttura sono inoltre adottati altri cartelli segnalanti il divieto di fumo e recanti la sola scritta "VIETATO FUMARE". I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. Spetta agli agenti di Polizia Municipale, Polizia Giudiziaria, oltreché ai funzionari di questo Ente vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le relative infrazioni. E' consentito fumare solo nelle aree esterne al Quartiere Fieristico e sotto i porticati collocati all'aperto indicati da apposita segnaletica.

Art. 5 - SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI, BEVANDE, PRODOTTI ALIMENTARI, DIETETICI, INTEGRATORI, DISTRIBUZIONE GADGETS

Le quantità di alcolici, bevande, prodotti alimentari e/o dietetici e/o integratori somministrati o consegnati sotto forma di omaggio o campione gratuito sono da considerarsi esclusivamente per degustazione, dovranno quindi essere moderate e adatte al consumo in loco. Dovranno inoltre obbligatoriamente essere conformi alla normativa italiana e a quella europea con particolare riguardo alla sicurezza, alla salute delle persone e alla loro immissione in commercio.

Italian Exhibition Group non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, a seguito di verifiche condotte dalle Autorità preposte, vengano accertate violazioni delle suddette normative; ogni onere, conseguenza e sanzione sarà a totale carico dell'espositore che pure sarà tenuto ad onorare tutti gli obblighi contrattuali relativi alla partecipazione.

Il Partecipante, pertanto, si assume personalmente ogni onere e responsabilità anche nei confronti di terzi in genere, nel caso di dichiarazioni mendaci nonché di eventuali danni derivanti dalla degustazione/offerta di prodotti non rispondenti ai requisiti di legge, manlevando totalmente Italian Exhibition Group S.p.A. al riguardo.

Non è consentito inoltre portare fuori dallo stand bicchieri, bottiglie e/o altri oggetti in vetro: tali oggetti dovranno essere posizionati in luoghi accessibili esclusivamente al personale dell'azienda partecipante.

Tutte le merci prive di tale documento verranno ritirate alle uscite dal personale di sorveglianza.

Ogni azienda partecipante è pertanto chiamata a far rispettare le suddette norme di sicurezza ai visitatori e al proprio personale, assumendosene in caso contrario qualsivoglia responsabilità.

Art. 6 -MACCHINARI E LORO UTILIZZO

Tutti i macchinari e i veicoli esposti in mostra devono essere nuovi di fabbrica, omologati o in corso di omologazione per l'immatricolazione. Sono esclusi dall'immatricolazione i prototipi, per cui deve essere indicato in modo esplicito con apposito cartello "prototipo".

I macchinari e i veicoli esposti non possono essere messi in funzione se non previa autorizzazione scritta dell'Organizzatore, da richiedere scrivendo alla mail elena.cortese@iegexpo.it il quale valuterà, caso per caso, a suo insindacabile giudizio l'opportunità o meno di concederla.

L'eventuale concessione dell'autorizzazione non comporta assunzione di responsabilità alcuna da parte dell'Organizzatore, né comunque esonera il partecipante da qualsiasi responsabilità conseguente il funzionamento dei macchinari anzidetti.

Il partecipante deve, quindi, mettere in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti a prevenire gli infortuni e gli incendi, ad attenuare rumori, ad eliminare i cattivi odori, ad evitare emissioni di gas; è assolutamente vietata la messa in funzione di macchine od apparecchiature che comportino l'uso di fiamme. In ogni caso i macchinari non dovranno costituire pericoli per alcuno né arrecare ad alcuno molestia.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, l'autorizzazione come sopra concessa, qualora ravvisi la possibilità del verificarsi di inconvenienti di qualsiasi natura.

Qualora le macchine o gli impianti debbano adeguarsi alle norme di legge o regolamenti in vigore, i Partecipanti dovranno farli esaminare a propria cura e spese per ottenere dalle Autorità competenti i relativi nulla-osta.

A tal riguardo le Aziende che espongono tali macchinari ed attrezzature dichiarano, con la sottoscrizione della domanda di adesione, la conformità delle stesse alle Direttive sopra richiamate, con esclusione di ogni responsabilità di Italian Exhibition Group S.p.A. in merito.

Art 7 - REGOLAMENTAZIONE EMISSIONI SONORE DURANTE LA MANIFESTAZIONE

Ai Partecipanti non è di norma consentito l'uso di apparecchi per la riproduzione della musica e dei suoni. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dall'Organizzatore, e non esimono il partecipante dall'adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di diritti d'autore, in ordine alle quali, lo stesso, si assume ogni responsabilità.

Tutte le aziende partecipanti che abbiano presentato all'Organizzatore regolare richiesta/modulistica per l'utilizzo di apparecchiature di diffusione sonora, dovranno operare, anche per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di diffusione sonora quali microfoni, casse, ecc., ad un livello acustico tale da garantire un clima idoneo al pieno svolgimento delle attività commerciali e comunque inferiore a quello previsto dalle norme vigenti in materia (D. Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo II).

In ogni caso L'Organizzatore impone un limite massimo consentito di 80 db.

Si precisa che l'impianto di amplificazione per la diffusione sonora dovrà essere differenziato dall'impianto per il funzionamento delle luci e dei restanti macchinari; le casse acustiche, inoltre, dovranno essere direzionate verso l'interno dello stand e non verso l'esterno.

L'Organizzatore potrà intimare ad ogni Partecipante (mediante comunicazione scritta o verbale dei propri incaricati) di contenere i livelli acustici a db addirittura inferiori a quelli sopra indicati qualora, ad insindacabile ed esclusivo giudizio dell'Organizzatore stesso, il livello di emissione sonora prodotto da apparecchiature o macchinari vari del Partecipante intimato risultasse dannoso e/o comunque molesto all'attività svolta da altri operatori presenti nelle vicinanze. Il controllo dei livelli acustici, tramite fonometro, sarà effettuato sul bordo perimetrale dello stand attraverso personale autorizzato dall'Organizzatore.

In caso di inadempimento alle disposizioni di cui sopra, compresa l'inosservanza dell'eventuale intimazione a contenere il livello acustico a db addirittura inferiori a quelli indicati nel secondo capoverso, sono previste a carico dei Partecipanti inadempienti le seguenti sanzioni:

- alla prima infrazione ammonimento verbale;
- alla seconda infrazione richiamo scritto;
- alla terza infrazione in poi l'Organizzatore si riserva la facoltà di interrompere la fornitura dell'energia elettrica (senza diritto alcuno da parte dell'azienda partecipante a rimborsi o risarcimenti di sorta). L'interruzione dell'erogazione di energia elettrica avverrà con un preavviso di 15 minuti e potrà durare fino ad un massimo di 3 ore, ad insindacabile discrezione dell'Organizzatore.

L'Organizzatore inoltre si riserva la facoltà di azionare le più opportune tutele in sede giudiziaria, al fine di farsi riconoscere il risarcimento dei danni subiti, trattandosi di grave inadempimento.

Resta esclusa ogni responsabilità in capo a Italian Exhibition Group S.p.A. per eventuali danni, di qualunque natura e specie, derivanti all'azienda partecipante e/o al materiale esposto, dall'applicazione delle sanzioni previste in caso di inadempimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

Fermo restando le disposizioni di cui sopra e fermo restando l'impegno di Italian Exhibition Group a fare rispettare le stesse ai Partecipanti, Italian Exhibition Group S.p.A. non potrà essere ritenuta in nessun modo responsabile nel caso in cui, da un'eventuale diversa condotta illecita di un Partecipante, dovesse derivare danno ad altri operatori. Tali eventuali controversie dovranno essere risolte direttamente tra i Partecipanti stessi, con esonero di Italian Exhibition Group S.p.A. da qualunque onere e/o responsabilità.

Art. 8 - PUBBLICITA'

Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall'Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionale ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all'interno di tutto lo spazio fieristico.

Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte del Partecipante all'interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica.

Più in particolare all'azienda partecipante è vietata:

- qualsiasi forma di pubblicità e volantaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
- l'esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda catalogo e non rappresentate;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore;

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE HUNTING SHOW SUD 2019

CAPITOLO II - TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

PARTE 3

cod. rif: RGI_HSS19

D) pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell'Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l'Organizzatore.

Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all'esterno dell'area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall'Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati.

Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:

A) ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;

B) ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall'azione pubblicitaria svolta;

C) ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza.

L'inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l'Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.

Art.9 - VENDITA AL DETTAGLIO

Sarà possibile effettuare la vendita diretta nelle aree a ciò adibite, site nel Padiglione 1. La vendita di tali prodotti è consentita nel rispetto di tutte le normative che ne regolano la loro commercializzazione, con particolare riguardo a quelle igienico-sanitarie, cui l'operatore dovrà adempiere, con esonero di ogni responsabilità di Italian Exhibition Group S.p.A. al riguardo.

Ogni onere amministrativo e fiscale per la regolare effettuazione della vendita è altresì a totale carico dell'operatore, senza che Italian Exhibition Group S.p.A. assumi responsabilità alcuna in caso di inadempimento da parte dell'operatore.

Si precisa altresì che, eventuali controversie tra gli operatori (concorrenza sleale, vendita prodotti similari, ecc.) dovranno essere risolte direttamente tra gli operatori stessi, con completo esonero di Italian Exhibition Group S.p.A..

Art. 10- PULIZIA STAND - SMALTIMENTO RIFIUTI

Tutte le persone che accedono al Quartiere Fieristico de "Il Tari" di Marcanise (CE) sono tenute, a conferire il rifiuto differenziato (carta, secco, plastica e lattine, vetro) negli appositi cestini di raccolta.

10.1 Rifiuti prodotti durante il periodo di allestimento e disallestimento

Tutti i rifiuti prodotti durante le operazioni di allestimento e disallestimento dello stand (es. imballi, cartone, legno, cartongesso, plastica, rifiuti ingombranti ecc.) dovranno essere smaltiti OBBLIGATORIAMENTE in proprio dalle ditte espositrici/allestitorici. Tutte le operazioni di smaltimento dovranno essere effettuate secondo la normativa in materia vigente (Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n° 152 – Norme in materia ambientale – e s.m.i).

10.2 Rifiuti prodotti durante il periodo di manifestazione

L'Espositore ed i suoi incaricati sono responsabili in solido del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dell'area fieristica e nello spazio espositivo assegnato. A tal proposito, durante la manifestazione, agli Espositori verranno forniti sacchetti di diverso colore per conferire il rifiuto differenziato (carta, secco, plastica e lattine, vetro).

10.3 Smaltimento di sostanze pericolose

Per la gestione/smaltimento di sostanze pericolose quali: latte di colore, oli esausti, vernici ecc. che possono essere utilizzate conformemente a quanto riportato nel presente regolamento, e OBBLIGATORIO, prima di introdurle all'interno del Quartiere

Fieristico de "Il Tari" di Marcanise (CE), l'etichettatura con il nome della ditta espositrice/allestitrice proprietaria, al fine di permetterne la rintracciabilità.

10.4 Divieti

- E' rigorosamente vietato scaricare acque di rifiuto senza l'ausilio di apposite tubature di scarico;

- E' assolutamente vietato scaricare nella rete delle acque di scarico qualsiasi sostanza o rifiuti pericolosi;

- E' vietato abbandonare nel Quartiere Fieristico de "Il Tari" di Marcanise (CE) parte degli allestimenti degli stand, quali moquette, cocci, o residui di qualsiasi natura comprese le pellicole bioadesive per la posa della pavimentazione tessile;

- E' vietato introdurre all'interno del Quartiere Fieristico de "Il Tari" di Marcanise (CE) materiali e rifiuti correlati con l'attività di montaggio/smottaggio stand per l'evento in programma;

- E' fatto divieto assoluto agli Espositori ed agli Allestitori di deteriorare le pareti ed il pavimento dei padiglioni, bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, sul pavimento, sulle colonne e su qualsiasi altra superficie interna ed esterna dei padiglioni;

- E' fatto divieto assoluto verniciare sia a mano che a spruzzo le strutture dello stand all'interno dei padiglioni sia che si tratti di vernici e/o smalti, sia che si tratti di idropitture lavabili e sottoporre altresì a trattamento di ignifugazione il materiale stesso all'interno dei padiglioni;

- E' fatto divieto assoluto di effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati da IEG Spa, allacciamenti diretti ai servizi (energia elettrica).

Qualora Italian Exhibition Group S.p.A., tramite il proprio servizio ispettivo, rilevasse la presenza di qualsiasi materiale abbandonato, addebiterà all'espositore/allestitore la relativa sanzione, oltre all'eventuale ulteriore addebito per danni e per lo smaltimento.

La ditta allestitrice/espositrice, dovrà scrupolosamente rispettare le disposizioni antincendio impartite da Italian Exhibition Group S.p.A., provvedendo a smaltire immediatamente i rifiuti generati evitando così d'ingombrare i corridoi comuni e di creare potenziali situazioni di pericolo. In caso contrario, il personale di Italian Exhibition Group S.p.A., addetto alla sorveglianza, redigerà appositi verbali con l'addebito delle relative sanzioni.

I rifiuti prodotti nei punti di ristoro, nel preparare e servire cibi e bevande, vanno raccolti separando accuratamente materie plastiche, vetro, carta e rifiuti vari e posizionati negli appositi cassonetti.

I bar ed i punti di ristoro interni al quartiere sono attrezzati per lo smaltimento dei prodotti biodegradabili ed utilizzano prodotti per la distribuzione (piatti, bicchieri, posate, ecc.) in materiale biodegradabile. Pertanto, tutti i rifiuti biodegradabili (resti di cibo, piatti, bicchieri, posate, ecc.) prodotti nelle zone ristoro dovranno essere collocati negli appositi contenitori per il rifiuto biodegradabile presenti in loco.

Art. 11 - CONVEGNI, CONCORSI, INCONTRI CON BUYERS SELEZIONATI

11.1 Durante la Manifestazione potranno essere indetti convegni, concorsi, incontri con buyers selezionati ed eventi.

11.2 Italian Exhibition Group S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile nel caso in cui uno o più dei business meeting programmati non si svolgano, così come nel caso in cui le trattative fra buyer e Partecipante non vadano a buon fine; ogni rapporto fra questi ultimi dovrà essere gestito esclusivamente fra gli stessi con totale esonero di Italian Exhibition Group S.p.A..

Art. 12 – ANIMALI

E' vietato introdurre al Centro Espositivo "Il Tari" cani ed animali di qualsiasi genere, eccezion fatta per i cani a servizio di persone non vedenti.

Art. 1 - DANNI - ASSICURAZIONE

Italian Exhibition Group S.p.A. non assume alcuna responsabilità per i danni a persone e cose, da chiunque e comunque provocati. Con l'adesione alla manifestazione, Italian Exhibition Group S.p.A. provvede ad assicurare automaticamente le singole aziende partecipanti con una copertura che ha le seguenti caratteristiche:

1) GARANZIA "MULTIRISCHI AZIENDA" PARTECIPANTE

Cosa è assicurato: merce, attrezzatura, arredamento, compreso il valore dello stand per € 26.000.

Durata della copertura: periodo di permanenza nel quartiere fieristico dei valori, compreso il periodo di montaggio e di smontaggio.

Rischi assicurati: SINTESI DELLE GARANZIE (*)

Incendio da qualsiasi motivo occasionato - Azione del fulmine - Esplosione e scoppio causata non da ordigni esplosivi - Combustione spontanea - Urto veicoli stradali - Furto - Rapina - Eventi atmosferici - Infiltrazioni di acqua piovana o condotta - Sfasciamento - Rotture (esclusa quelle di oggetti fragili) - Caduta di aerei, di loro parti o di cose da essi trasportate.

Sono parificati ai danni di cui agli eventi suddetti quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o limitare il danno.

Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa: - furto con destrezza o mediante taccheggio; - qualsiasi danno a pietre e metalli preziosi, denaro e gioielli.

Franchigia: opera una franchigia generica di € 250,00 per ogni sinistro, che rimane, comunque, a carico del partecipante.

Nel caso di beni all'aperto la suddetta franchigia s'intende elevata a € 515,00 per ogni sinistro.

Modalità di denuncia: l'assicurato (singolo partecipante) deve:

A) entro le 48 ore successive al sinistro dare comunicazione scritta alla Società Assicuratrice (ZURICH INSURANCE PLC -BERNARDI SRL Via Flaminia, 80 - 47923 RIMINI (RN) Tel. 0541 393477 - Fax 0541 393478 alessandra@bernardisrl.it) e a Italian Exhibition Group S.p.a.;

B) in caso di furto, farne anche immediata denuncia alla Pubblica Autorità (ed allegarla alla denuncia).

2) GARANZIA "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI" PARTECIPANTE

Cosa è assicurato: la responsabilità civile derivante al Partecipante ed ai suoi addetti durante il periodo fieristico comprese le operazioni di allestimento (escluse le operazioni di carico e scarico merci/materiali) e di smontaggio degli stand e le eventuali dimostrazioni e prove pratiche con esclusione della responsabilità facente capo all'assicurato nella sua qualità di produttore.

Gli altri partecipanti sono considerati terzi.

La garanzia non comprende i danni alle cose proprie ed a quelle che si detengono a qualsiasi titolo.

Massimali assicurativi: € 2.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 2.500.000,00 per persona che abbia subito lesioni corporali e di € 2.500.000,00 per danneggiamenti a cose.

NOTA BENE:

(*) In caso di discordanza UNICI DOCUMENTI CERTI sono la Polizza "MULTIRISCHI AZIENDA" PARTECIPANTE e la Polizza "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI" PARTECIPANTE depositate presso Italian Exhibition Group S.p.A.. L'importo dell'assicurazione è incluso nella Quota di Iscrizione (vedi Cap. II Parte 1 Art 2)

Il Partecipante potrà, comunque, provvedere direttamente alle coperture che riterrà più opportune e convenienti a prescindere da quanto previsto precedentemente.

Il partecipante, infatti, esonera Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni ordine di responsabilità derivante dalla presenza delle merci, attrezzature, arredamenti, stand, ecc. presso i locali della stessa.

Art. 2 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Il Partecipante si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, opere dell'ingegno, diritti d'autore, inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti.

Il Partecipante, pertanto, manleva Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione delle norme sulla proprietà industriale e intellettuale e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza sia nei confronti degli altri Partecipanti sia nei confronti di terzi in genere. Eventuali controversie al riguardo tra Partecipanti o tra Partecipanti e terzi, dovranno

pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero di Italian Exhibition Group S.p.A. da qualunque onere e/o responsabilità.

Art. 3 - TITOLARITA' DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Italian Exhibition Group S.p.A. rivendica come sua proprietà esclusiva, oltre ai suoi marchi, anche la denominazione di "HUNTING SHOW SUD", con tutte le sue modificazioni, abbreviazioni, semplificazioni e sigle. E' proibito a chiunque farne comunque uso senza il preventivo consenso scritto di Italian Exhibition Group S.p.A..

Art. 4 - RECLAMI

Le comunicazioni e i reclami di qualunque natura, saranno presi in esame soltanto se presentati per iscritto.

Art. 5 - REGOLAMENTO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in qualsiasi momento il Regolamento Generale della Manifestazione ed il Regolamento Tecnico di Quartiere con disposizioni intese a regolare l'attività fieristica.

Tali disposizioni, ed in particolare quelle riportate nella sezione Documenti tecnici all'interno dell'area riservata, facendo parte integralmente del presente regolamento saranno obbligatorie per tutti i Partecipanti.

In caso di mancata osservanza a quanto disposto dal Regolamento Generale di Manifestazione da parte dei Partecipanti e/o dei loro collaboratori l'Organizzatore si riserva la facoltà di attivare le opportune azioni legali al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 6 - RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE E VIDEO

Italian Exhibition Group S.p.A. si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, disegno o altro sia del complesso fieristico sia degli stand. All'interno dei padiglioni fieristici possono operare solo i fotografi autorizzati da Italian Exhibition Group.

Il Partecipante autorizza espressamente Italian Exhibition Group S.p.A., attraverso i fotografi dalla stessa incaricati, alla realizzazione di fotografie ritraenti la propria persona, il proprio stand ed i prodotti esposti. Gli Uffici di Italian Exhibition Group S.p.A. potranno utilizzare le suddette fotografie oltre che per scopi giornalistici/ di comunicazione anche per scopi promo-commerciali. Non verrà effettuato alcun uso in contesti vietati dalla legge o che ne pregiudichino il decoro e la dignità. La posa e l'utilizzo delle immagini per gli scopi sopra indicati sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. Il Trattamento delle fotografie verrà eseguito da Italian Exhibition Group S.p.A. nel pieno rispetto della legge.

Art. 7 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE - LINGUA UFFICIALE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Con la presentazione della domanda di adesione e/o della successiva proposta di partecipazione regolarmente firmate, l'azienda:

- accetta, incondizionatamente, le norme del presente Regolamento;
 - si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri allestitori/fornitori il Regolamento Tecnico di Quartiere sempre visibile sul sito di manifestazione e parte integrante della domanda di adesione e della successiva proposta di partecipazione regolarmente firmata.
 - riconosce la lingua italiana (da utilizzarsi anche per le comunicazioni commerciali) quale lingua ufficiale di tutta la documentazione inerente l'adesione/ partecipazione alla Manifestazione e l'applicabilità della legge italiana;
 - riconosce per qualsiasi controversia la competenza esclusiva del Foro di Rimini.
- Ove non espressamente specificato, gli articoli del presente regolamento sono applicabili sia ai Partecipanti che acquistano un'area espositiva, sia ai partecipanti in cambio merce.

Art. 8 CODICE ETICO E VIOLAZIONI

Il contraente/partecipante dichiara di aver preso visione, prima della sottoscrizione della documentazione inerente la procedura di partecipazione, attraverso il sito <http://www.iegexpo.it/il-gruppo/codice-etico> del Codice Etico adottato da Italian Exhibition Group Spa, di rispettare ed aderire ai principi in esso contenuti.

L'inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, degli obblighi e doveri comportamentali espressi nel suddetto Codice Etico, comporterà per il contraente la mancata accettazione della domanda di adesione e per il partecipante la risoluzione "ipso iure" del contratto, costituendo grave inadempimento ex art. 1456 c.c.